



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 2 maggio 2011 n.72

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.31 del 27 aprile 2011;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA PORTOGHESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E
PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO,
FIRMATA A SAN MARINO IL 18 NOVEMBRE 2010**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a San Marino il 18 novembre 2010 (Allegato A), a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della stessa e al relativo scambio di Note in data 4 aprile 2011 e 12 aprile 2011 tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e l'Ambasciata del Portogallo relativamente alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nei rispettivi testi di detta Convenzione (Allegato B).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

**CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA
PORTOGHESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE
L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

La Repubblica di San Marino e la Repubblica Portoghese, desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, e di rafforzare un regolare sviluppo delle relazioni economiche fra i due Stati nell'ambito di una maggiore collaborazione, hanno convenuto quanto segue:

**TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

ARTICOLO 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o di una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o degli enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali oggetto della presente Convenzione sono:
 - (a) in Portogallo:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS);
 - (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC); e
 - (iii) la soprattassa locale sul reddito delle persone fisiche (Derrama);(qui di seguito "imposta portoghese")
 - (b) a San Marino:

l'imposta generale sul reddito, che si applica:

(i) alle persone fisiche;

(ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito "imposta sammarinese").

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

TITOLO II DEFINIZIONI

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- (a) il termine "Portogallo" comprende il territorio della Repubblica Portoghese, come designato, ai sensi della legislazione portoghese e conformemente al diritto internazionale, comprese le acque interne ed il relativo mare territoriale nonché ogni spazio sul quale il Portogallo esercita diritti sovrani o ha giurisdizione;
 - (b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, delimitato ai sensi della legislazione sammarinese e conformemente al diritto internazionale, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione;
 - (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, a seconda del contesto, il Portogallo o San Marino;
 - (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
 - (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
 - (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

- (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che ha la sede di gestione effettiva in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
- (h) l'espressione "autorità competente" designa:
- (i) nel caso del Portogallo, il Ministro delle Finanze, il Direttore Generale delle Imposte (Director-General dos Impostos) o il loro rappresentante autorizzato;
 - (ii) nel caso di San Marino, il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato;
- (i) il termine "nazionali" designa:
- (i) le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato Contraente;
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite come tali in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

ARTICOLO 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato, ogni sua suddivisione politica o amministrativa, o ente locale. Il termine, tuttavia, non comprende le persone assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- (a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

- (b) se non è possibile determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
 - (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, sarà considerato residente solo dello Stato in cui è ubicato il luogo di gestione effettiva.

ARTICOLO 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio, e
 - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione, di montaggio o di assemblaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, pubblicità, ricerca scientifica o ogni altra attività che abbia carattere preparatorio;
 - (f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da (a) a (e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e ha, e abitualmente esercita, in uno Stato Contraente, l'autorità di concludere contratti a nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa da detta persona per l'impresa, a meno che le attività di tale persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se esercitate attraverso una sede fissa d'affari, non renderebbero questa sede fissa d'affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di quel paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia tramite che senza una stabile organizzazione) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

TITOLO III TASSAZIONE DEI REDDITI

ARTICOLO 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in

ogni caso gli accessori, il bestiame e le attrezzature usati per le attività agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche al reddito proveniente da beni mobili derivanti da servizi legati all'uso o al diritto di usare i beni immobili, quale dei due, ai sensi della legislazione fiscale dello Stato Contraente in cui si trova la proprietà, sia assimilato al reddito proveniente da beni immobili.

ARTICOLO 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno dei due Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di ripartizione adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente di nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché:
 - (a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
 - (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta

ivi applicata su tali utili se detto altro Stato ritiene che la rettifica sia giustificata. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

ARTICOLO 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
 - (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo le leggi dello Stato di cui è residente la società che effettua la distribuzione. Il termine designa altresì gli utili attribuiti ai sensi di un accordo per la partecipazione agli utili (associação em participação).
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non vengono considerate interessi ai fini del presente Articolo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale scaturisce l'obbligo di pagare i canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile ai sensi della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili ritratti da un residente di uno Stato Contraente dall'alienazione di azioni che derivano più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a tale base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e

- (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o di un organo simile di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

ARTICOLO 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in tale qualità siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

ARTICOLO 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario non è assoggettato ad imposta in relazione a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alle leggi di detto Stato. In tal caso, tale reddito è imponibile nello Stato da cui proviene.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato Contraente ai sensi delle disposizioni della

legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggette ad imposizione unicamente nello Stato da cui provengono.

ARTICOLO 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, ovvero da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione politica o amministrativa od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione politica, ovvero ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, ovvero da un suo ente locale.

ARTICOLO 20

PROFESSORI E RICERCATORI

Un individuo il quale è o è stato residente di uno Stato Contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato Contraente unicamente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, un collegio, una scuola od altro analogo istituto di istruzione o di ricerca scientifica che sia riconosciuto come non profit dal Governo dell'altro Stato o ai sensi di un programma ufficiale di scambio culturale, per un periodo non superiore ai due anni dalla data del suo primo arrivo in detto altro Stato, è esente da imposta in questo Stato relativamente alle remunerazioni derivanti da tale attività di insegnamento o ricerca.

ARTICOLO 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopporre alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti al di fuori di detto Stato.

ARTICOLO 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

TITOLO IV

METODI PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

ARTICOLO 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Nel caso del Portogallo, si eviterà la doppia imposizione nei casi seguenti:
 - a) Se un residente del Portogallo ritrae redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione possono essere assoggettati ad imposta a San Marino, il Portogallo accorda una deduzione dall'imposta prelevata dai redditi di detto residente di un ammontare pari alle imposte pagate a San Marino. L'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione che è attribuibile ai redditi che possono essere assoggettati ad imposta in Portogallo.
 - b) Se conformemente ad ognuna delle disposizioni di tale Convenzione i redditi ritratti da un residente del Portogallo sono esenti da imposte in detto Stato, Il Portogallo può,

tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, considerare i redditi esenti da imposte.

2. Nel caso di San Marino, si eviterà la doppia imposizione nei casi seguenti:

a) Se un residente di San Marino ritrae redditi che conformemente alle disposizioni di questa Convenzione possono essere assoggettati ad imposta in Portogallo, San Marino, fatte salve le disposizioni del paragrafo b), esenta da imposte tali redditi, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, applicare le stesse aliquote che si renderebbero applicabili qualora i redditi in questione non fossero esenti.

b) Se conformemente alle disposizioni degli Articoli 10, 11 e 12, i redditi ritratti da un residente di San Marino possono essere assoggettati ad imposta in Portogallo, San Marino può accordare una deduzione dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente di un ammontare pari alle imposte pagate in Portogallo. L'ammontare di tale deduzione non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione che è attribuibile ai redditi provenienti dal Portogallo.

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. Tale disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 6 dell'Articolo 11 o paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,

diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo, nonostante quanto stabilito dall'Articolo 2, si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.

ARTICOLO 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente Convenzione. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato a prescindere dai termini di tempo previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare tra loro direttamente, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

ARTICOLO 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di

ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.
6. Gli Stati Contraenti ottempereranno alle Linee Guida per la Regolamentazione dei Documenti Informatici contenenti Dati Personali come stabilite dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/45/95, adottata il 14 dicembre 1990.

ARTICOLO 27

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 28

LIMITAZIONI AI BENEFICI

1. Un residente di uno Stato Contraente che ritragga redditi dall'altro Stato Contraente non ha diritto alle detrazioni fiscali altrimenti previste dalla presente Convenzione se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi persona coinvolta nella produzione o assegnazione di tale elemento di reddito è stato di abusare delle disposizioni di tale Convenzione.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle società che beneficiano di uno speciale trattamento fiscale ai sensi delle leggi o delle pratiche amministrative di uno o dell'altro Stato Contraente. In maniera analoga, tali disposizioni non si applicano in relazione ai redditi che un residente dell'altro Stato Contraente percepisce da tali società o in relazione ad azioni o ad altri diritti societari nel capitale di dette società detenute da tale residente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato Contraente notifica all'altro, per iscritto, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle proprie leggi per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore a decorrere da trenta giorni successivi alla data in cui si è ricevuta l'ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni di tale Convenzione si applicheranno:

(a) in Portogallo:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per operazioni tassabili che hanno luogo a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore;
- (ii) con riferimento ad altre imposte, al reddito prodotto in periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.

(b) a San Marino:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.

ARTICOLO 30

DENUNCIA

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione non prima che siano passati cinque anni dalla sua entrata in vigore, attraverso i canali diplomatici, dando notifica di denuncia per iscritto almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

(a) in Portogallo:

- (i) con riferimento all'imposta ritenute alla fonte, per operazioni tassabili che hanno luogo a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello specificato in detta notifica di denuncia;
- (ii) con riferimento ad altre imposte, al reddito prodotto nel periodo di imposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello specificato in detta notifica di denuncia.

(b) a San Marino:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data notifica di denuncia; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in duplice esemplare a San Marino il 18 novembre 2010, nelle lingue portoghese, italiana e inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione e applicazione della presente Convenzione, prevale il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino

Per la Repubblica Portoghese

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito.

Al momento della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, sono state convenute le seguenti disposizioni aggiuntive che sono parte integrante della presente Convenzione.


Resta inteso che:

1. Le disposizioni della Convenzione non ostano all'applicazione dell'Accordo fra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino, il quale stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 8, qualora società provenienti da diversi paesi abbiano concordato di intraprendere assieme attività d'affari legate al trasporto aereo sottoforma di un consorzio o forma analoga di associazione, le disposizioni del paragrafo 1 del medesimo Articolo si applicheranno alla quota degli utili del consorzio o associazione corrispondente alla partecipazione detenuta in quel consorzio o associazione da una società residente di uno Stato Contraente.
3. Riguardo all'Articolo 24, resta inteso che le disposizioni della Convenzione non dovranno essere interpretate in un modo che impedisca l'applicazione da parte di uno Stato Contraente delle norme anti-evasione previste dalla legge nazionale, soprattutto per quanto concerne la deducibilità delle spese e le norme di capitalizzazione sottile.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti decideranno di comune accordo le modalità di applicazione della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a San Marino il 18 novembre 2010, nelle lingue portoghese, italiana e inglese, tutti tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione e applicazione della presente Convenzione, prevale il testo inglese.

Per la Repubblica di San Marino



Per la Repubblica Portoghese



(Allegato B)



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 3390/EE/277

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Portogallo e con riferimento alla Nota del 24 marzo 2011, Proc. 3.2.1.4 - N. 134 pervenuta tramite l'Ambasciata di San Marino a Roma, desidera ringraziare per la segnalazione di improprietà riscontrate nella versione in italiano della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizione e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a San Marino il 18 novembre 2010.

Al riguardo ha l'onore di proporre quanto segue:

- a) gli ultimi due paragrafi dell'Articolo 13 nella versione sammarinese avranno rispettivamente il numero 4 e 5 anziché 4 e 4;
- b) la dizione ripetuta del termine REPUBBLICA nel titolo del testo della versione portoghese sarà soppressa.

Qualora si concordi con quanto precede la presente nota e quella di risposta costituiranno una appropriata correzione del testo della citata Convenzione.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Portogallo i sensi della più alta stima e considerazione. *AM*

San Marino, 4 aprile 2011/1710 d.F.R.



Onorevole
Ambasciata del Portogallo
ROMA

SZJ

Embaixada de Portugal
Roma

Proc...3.2.1.4.

N.197


L'Ambasciata del Portogallo presenta i suoi migliori complimenti alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e, con riferimento alla Sua Nota Prot. n°. 3390/EE/277, in data 4 aprile corrente, riguardante alcune improprietà riscontrate nella versione sammarinese della **Convenzione per Evitare la Doppia Imposizione di Tributi tra la Repubblica Portoghese e la Repubblica di San Marino**, ha l'onore di informare che le Autorità portoghesi concordano con le seguenti correzioni al riguardo proposte:

- a) gli ultimi due paragrafi dell'Articolo 13 nella versione sammarinese, avranno rispettivamente il numero 4 e 5 anziché 4 e 4;
- b) la dizione ripetuta del termine REPUBBLICA nel titolo del testo della versione sammarinese sarà soppressa.

Questa Ambasciata precisa inoltre che, concordando con quanto previsto, viene confermato da parte portoghese che la suddetta Nota di codesta Segreteria di Stato e la presente Nota di risposta vengano a costituire un'appropriata correzione del testo della citata Convenzione.

L'Ambasciata del Portogallo coglie l'opportunità per rinnovare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino i sensi della sua più alta stima e considerazione

Roma, 12 aprile 2011.



On. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino
SAN MARINO